

Delibera di Giunta - N.ro 2003/1007

Oggetto: INTEGRAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN MATERIA DI IMBALLAGGI, RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ED APPARECCHI CONTENENTI PCB/PCT

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che, ai sensi dell'art.14 della direttiva 94/62/CE, "...gli Stati membri includono, nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio...";
- che, ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, i piani regionali di gestione dei rifiuti devono essere integrati con apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- che, ai sensi dell'art.4, n.1 della direttiva 96/59/CE, "...gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³..." e ai sensi dell'art.11 della medesima direttiva "...gli Stati membri predispongono: un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti; una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario...";
- che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, di attuazione della direttiva 96/59/CE, le Regioni devono adottare un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, compete alle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- che in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 nonché del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 la Regione con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale;
- che l'art. 128 della L.R. n. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- che l'art. 130 della L.R. n. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale emani direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti;
- che con propria deliberazione n. 1620 del 31 luglio 2001, sono stati approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;

Considerato che i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti, emanati con la deliberazione 1620/2001, non contengono disposizioni relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e agli apparecchi contenenti PCB/PCT;

Dato atto:

- che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 21 febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di apparecchi contenenti PCB/PCT" sono stati individuati in sede di prima applicazione gli indirizzi per l'aggiornamento dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, in attesa del recepimento in una apposita deliberazione;
- che tale Ordinanza trova applicazione per un periodo di sei mesi;

Ritenuto necessario di predisporre, entro i termini di durata della soprarichiamata ordinanza, i criteri e gli indirizzi alle Province per la pianificazione e per la gestione dei rifiuti che costituiscono le direttive vincolanti di cui all'articolo 130 della L.R. 3/99;

Considerato:

- che per rispondere a tale esigenza sono state predisposte le bozze dei "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" e dei "Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del D.Lgs. n. 209/99 e della direttiva 96/59/CE";
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di consultazione sulle predette bozze con le Province mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

Visti:

- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, di attuazione della direttiva 96/59/CE;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 21 febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di apparecchi contenenti PCB/PCT";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003:

Su proposta dell'Assessore "Agricoltura. Ambiente e sviluppo sostenibile";

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

- a. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" ed i "Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del D.Lgs. n. 209/99 e della direttiva 96/59/CE", di cui agli Allegati I e II, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- b. di integrare i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A della deliberazione G.R. 1620/2001, con gli Allegati I e II del presente atto;
- c. di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

CRITERI ED INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio costituiscono riferimenti normativi:

- La Direttiva 94/62/CE il cui principale principio ispiratore è quello della responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle merci imballate. Tale principio deriva il suo fondamento dall'approccio "dalla culla alla tomba", che vede il prodotto come "futuro rifiuto" sin da quando nasce, e questo deve valere ancora di più per gli imballaggi essendo beni che diventano rifiuti in un intervallo di tempo estremamente breve. Questa forma di approccio comporta una partecipazione responsabile di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, commercializzazione, uso e consumo di un prodotto o di un imballaggio, restando comunque fondamentale il ruolo svolto dal produttore dei beni, essendo il soggetto che definisce le caratteristiche di ciò che produce.

In tale contesto la Direttiva dedica particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei rifiuti da imballaggio e al ruolo importante degli strumenti economici per la promozione e il finanziamento di interventi di prevenzione, reimpiego e recupero.

Gli obiettivi principali della Direttiva sono sostanzialmente tre:

- riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio;
- recupero dei rifiuti da imballaggio;
- minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti da imballaggio.

Essa fissa il tetto massimo per il recupero e il riciclaggio con lo scopo di armonizzare le politiche economiche dei singoli Paesi membri, affinché non si creino distorsioni di mercato dovute alla troppa abbondanza di materiali raccolti senza capacità impiantistiche che ne garantiscano il riciclo.

In particolare vengono fissati i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio:

- entro cinque anni dal recepimento della Direttiva nel diritto di ogni singolo Stato, deve essere recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti da imballaggio;
- nell'ambito dello stesso obiettivo e sulla base della stessa scadenza deve essere riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali da imballaggio che rientrano tra i rifiuti, con un tetto minimo del 15% per ciascun materiale da imballaggio;
- entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento della Direttiva, deve essere recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà allo scadere dei primi cinque anni.

Infine la Direttiva prevede che gli Stati membri includano nei piani di gestione dei rifiuti uno specifico capitolo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ivi comprese le misure adottate per la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo degli imballaggi.

- La Decisione 97/129/CE (su GUCE L 50, 20, 02, 1997) che ha istituito un sistema di identificazione dei materiali per imballaggio secondo il quale ad ogni materiale è associata un'abbreviazione e un numero.
- La Decisione 97/138/CE (su GUCE L 52, 22, 02, 1997) che ha istituito un metodo standardizzato di raccolta dei dati, ai sensi della Direttiva 94/62/CE con lo scopo di armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati forniti dai vari Stati membri su imballaggi e rifiuti da imballaggio. La fornitura dei suddetti dati è obbligatoria per vetro, plastica, carta, cartone e metalli ed è funzionale alla verifica del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva stessa.

- La Decisione 1999/177/CE (su GUCE L 56, 04, 03, 1999) che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet di plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti imposti dalla Direttiva 94/62/CE.
- La Decisione 2001/524/CE (su GUCE L 190/21) che introduce i riferimenti delle norme EN per gli imballaggi.
- La Decisione 2001/171/CE (su GUCE L 62/20) che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla Direttiva 92/62/CE.
- Il Titolo II del D.Lgs. n. 22/97 "Gestione degli imballaggi", che recependo la Direttiva 94/62/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento una articolata disciplina volta a prevenire e a ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi, ad aumentare il loro recupero e la loro valorizzazione e individuare i criteri per la loro progettazione e fabbricazione.

Tale nuova disciplina sviluppa un insieme di norme che in sintesi ricomprende:

- a. Una nomenclatura di riferimento, che riporta in particolare anche le seguenti definizioni:
 - imballaggio: prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.6, comma 1, lett. a), esclusi i residui della produzione.
- b. I seguenti criteri informativi delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio:
 - Incentivazione e promozione della prevenzione a monte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sviluppando tecnologie più pulite, riducendo produzione e uso, favorendo la produzione di imballaggi riutilizzabili;
 - Incentivazione del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata e promozione della diffusione sul mercato di materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
 - Incentivazione di varie forme di recupero che evitino il conferimento finale in discarica;
 - Individuazione degli obblighi sia di tutti gli operatori della filiera degli imballaggi sia della pubblica amministrazione;
 - Promozione di forme di cooperazione fra pubblico e privato;
 - Informazione rivolta ai consumatori sulle effettive possibilità e disponibilità di restituzione e raccolta, sul ruolo degli operatori del settore e degli stessi consumatori, sul significato dei vari marchi, sul piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti;
 - Incentivazione dei sistemi di restituzione degli imballaggi usati e del conferimento con raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

c. I seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per i produttori e gli utilizzatori:

Entro 5 anni		Minimi	Massimi
Rifiuti di imballaggio da recuperare come materia o come componente di energia.	In peso almeno il	50%	65%
Rifiuti di imballaggio da riciclare.	In peso almeno il	25%	45%
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare.	In peso almeno il	15%	25%

d. Le individuazioni degli obblighi dei vari soggetti interessati ed in particolare dei produttori, degli utilizzatori e delle pubbliche Amministrazioni.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggio sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi hanno l'obbligo di raccolta dei rifiuti di imballaggio. Per adempiere a questo obbligo, essi devono partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi, denominato CONAI.

I produttori inoltre devono rispettare gli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio, devono garantire la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta degli imballaggi secondari e terziari prodotti su superfici private e il ritiro dei rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico. Per adempiere a tali obblighi, i produttori possono organizzarsi autonomamente, aderire ai Consorzi di filiera previsti, oppure mettere in atto un sistema cauzionale.

Gli utilizzatori hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché di consegnarli in un luogo di raccolta concordato con il produttore.

Le pubbliche amministrazioni devono organizzare il sistema di raccolta differenziata in modo adeguato per permettere ai cittadini di conferire separatamente i rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici. Tale attività dovrà basarsi su due principi fondamentali:

- garantire omogeneamente la copertura del territorio per ciascun ambito territoriale (ATO), tenendo conto del contesto geografico;
- la raccolta differenziata deve essere organizzata e gestita secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e in modo coordinato con le altre frazioni di rifiuto.

e. La costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) con la partecipazione dei produttori e degli utilizzatori, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e i necessari raccordi con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.

Al CONAI sono attribuite una serie di funzioni fra cui di particolare rilievo:

- la possibilità di stipulare con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un Accordo di Programma quadro per garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale, in modo da definire i corrispettivi che il CONAI dovrà versare ai Comuni per il servizio di raccolta differenziata di imballaggi. Tale accordo è stato stipulato in data 08.07.1999 ed ha durata 5 anni. Si tratta di un Accordo di tipo volontario, non imposto dalla legge, che i due soggetti hanno deciso di attivare autonomamente. La parte relativa alla gestione degli imballaggi di vetro è invece regolata per legge dato che la filiera non è riuscita a trovare un'intesa con l'associazione dei Comuni. E' quindi intervenuto il D.M. 4 agosto 1999 (modificato dal D.M. 27 gennaio 2000), relativo alla determinazione dei costi della raccolta differenziata a carico dei produttori ed utilizzatori di imballaggi in vetro e alle condizioni e modalità di ritiro degli stessi.

Nell'ottobre 1999 inoltre il CONAI ha sottoscritto con ANCI, Federambiente e Fise-Assoambiente l'allegato tecnico all'accordo per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio. L'allegato specifica il contributo per la termovalutazione dei rifiuti di imballaggio presso i termovalorizzatori sia sul flusso dei rifiuti urbani tal quali sia nella frazione destinata a CDR. La traduzione operativa dell'accordo è lasciata alla stipula delle convenzioni tra i Consorzi di filiera ed i gestori degli impianti;

- l'elaborazione e l'aggiornamento annuale di un Programma Generale per la Prevenzione e la Gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, che, con riferimento alle singole tipologie di materiali di imballaggio, deve individuare:
 - le misure relative alla prevenzione della formazione dei rifiuti da imballaggio;
 - l'incremento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili e riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
 - il miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettergli di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
 - la realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.
- f. La costituzione dei seguenti sei consorzi di filiera, uno per ciascuna categoria merceologica:
- CNA - Consorzio nazionale acciaio;
 - CIAL - Consorzio imballaggi alluminio;
 - COMIECO - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosa;
 - RILEGNO - Consorzio nazionale recupero e riciclaggio degli imballaggi di legno;
 - COREPLA - Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica;
 - COREVE - Consorzio recupero vetro.
- g. L'indicazione, di diretta derivazione della Direttiva 94/62/CE, che i piani di gestione dei rifiuti devono essere integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del Programma Generale elaborato dal CONAI.

2. COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Gli imballaggi

Il PPGR, in un apposito capitolo, deve contenere i dati sulla quantità di imballaggi immessi a consumo sul territorio provinciale da correlare con i quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a recupero.

Tale correlazione deve evidenziare, a scala provinciale, il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato E del D.Lgs. 22/97 (obbligatori a scala nazionale dal 1 Maggio 2002).

I dati conoscitivi da elaborare sono quelli contenuti nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato annualmente dal CONAI e nelle banche dati disponibili presso le associazioni di categoria dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

I rifiuti di imballaggio

Ai fini dell'analisi dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio devono essere considerate due tipologie distinte di tali rifiuti:

- quelli provenienti dal circuito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- quelli provenienti dalle attività produttive e di servizi che non conferiscono al servizio pubblico di raccolta.

Per costruire il quadro conoscitivo complessivo relativo alla produzione, al recupero ed ai flussi in ingresso ed in uscita dal territorio provinciale di entrambe le predette tipologie di rifiuti di imballaggio, la principale fonte informativa è costituita dalle dichiarazioni MUD.

La produzione

Per la quantificazione della produzione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e finalizzata, si può inoltre ricorrere ai dati contenuti nei rendiconti presentati dai Comuni ai sensi della L.R. 27/94, in quanto tali dati rappresentano una base conoscitiva più dettagliata e articolata rispetto a quella del MUD.

Tutti i dati devono essere riferiti alle seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 150101 – imballaggi in carta e cartone
- CER 150102 – imballaggi in plastica
- CER 150103 - imballaggi in legno
- CER.150104 - imballaggi metallici
- CER 150105 - imballaggi in materiali compositi
- CER 150106 - imballaggi materiali misti
- CER 150107 - imballaggi in vetro

- CER 150109 – imballaggi in materiale tessile
- CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- CER 150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, che si possono desumere in percentuale dalla voce 20.01.00 del CER, i relativi quantitativi vanno computati nelle seguenti proporzioni:

- (15%) CER 200101 - carta e cartone;
- (95%) CER 200102 – vetro;
- (65%) CER 200138 – legno, diverso da quello di cui alla voce 200137;
- (75%) CER 200139 – plastica;
- (80%) CER 200140 – metallo;

tali dati vanno desunti dai predetti rendiconti annuali, in particolare dalla tabella 2.1, allegato 4, D.G.R. 1620/01 – dati quali-quantitativi "raccolta differenziata di rifiuti avviati a recupero".

La gestione

Al fine di disporre di un quadro conoscitivo sulla gestione è essenziale valutare, in modo distinto, la quota di rifiuti di imballaggio avviata complessivamente a recupero calcolata rispetto al totale degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento.

Da rilevare che la quota di rifiuti di imballaggio comprende:

- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo;
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico.

Inoltre nel calcolo della quota di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico deve essere considerata solo la quantità di rifiuti che è stata termovalorizzata presso impianti dotati di sistema di recupero di energia termica o elettrica.

Il Piano deve prevedere il monitoraggio nel tempo della situazione per verificarne l'evoluzione del recupero complessivo, rispetto agli imballaggi immessi a consumo, che potrebbe essere ulteriormente incrementato adottando delle azioni specifiche.

Per completare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti di imballaggio è opportuno considerare il sistema impiantistico provinciale di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio ed in particolare:

- il numero delle stazioni ecologiche allestite dagli enti pubblici locali per ottimizzare il sistema pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;
- il numero degli impianti denominati "piattaforme di trattamento" realizzate in base a specifici accordi stipulati fra i Comuni e i diversi consorzi di filiera nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI.

3. LE AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

Come già ricordato, il D.Lgs. n. 22/97 attribuisce al CONAI il compito di elaborare un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, sulla base dei programmi di prevenzione dei singoli consorzi di filiera, individua le misure per il miglioramento delle caratteristiche degli imballaggi, l'aumento della quantità di imballaggi riciclabili, l'aumento della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili, la prevenzione della formazione di rifiuti di imballaggio e la definizione degli obiettivi quantitativi di recupero e riciclaggio degli stessi.

Il CONAI si configura perciò come il principale attore di un processo che, anche in base ai principi generali di responsabilizzazione e cooperazione introdotti dal medesimo D.Lgs. n. 22/97, vede coinvolti i produttori, i distributori e i consumatori in quanto soggetti interessati alla gestione dei prodotti e dei rifiuti.

Sulla base dei principi del D.Lgs. n. 22/97 il ruolo che le Province sono chiamate a svolgere è quello di garante del sistema e di soggetto attivo con funzioni di coordinatore, facilitatore e promotore nei confronti degli altri soggetti interessati.

Alla Provincia, secondo quanto disposto all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97 spetta il compito di "facilitatore" e promotore del Programma CONAI, attraverso lo strumento della pianificazione di settore.

Il ruolo del facilitatore può essere affrontato attraverso l'uso dei più innovativi strumenti volontari, tra questi assumono particolare rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, riconosciuti anche dal decreto Ronchi, "gli accordi ed i contratti di programma".

Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una interazione diretta tra le parti.

Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale ed in particolare:

- il green procurement, vale a dire incentivi al consumo verde. Riorientando le politiche di acquisto dell'ente pubblico è possibile stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti privati
- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL)
- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di Agenda 21.

Definizione degli obiettivi ed interventi

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 2.1 gli obiettivi da perseguire nel PPGR sono quelli assegnati dall'Allegato E del D.Lgs. 22/97 (obbligatorie a livello nazionale dal 1 Maggio 2002).

Con riferimento alla proposta della revisione degli obiettivi di cui alla Direttiva 94/62/CE, prevista al 2005, si individuano comunque, di seguito, obiettivi qualitativi e modalità gestionali da raggiungere e da attuare mediante l'attivazione delle corrispondenti azioni:

1. favorire la prevenzione e la riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio secondo l'approccio "Life Cycle Thinking"(), mediante l'utilizzo di strumenti volontari da attivare con i soggetti economici della filiera dell'imballaggio (produttori, utilizzatori, distributori di merci con particolare riferimento alla grande distribuzione) nonché, promuovendo progetti pilota di eco-design volti alla dematerializzazione ed alla sostituzione dei materiali;
2. incentivare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio anche al fine di ottimizzare l'uso energetico delle risorse;
3. migliorare il quadro conoscitivo su base provinciale relativo agli imballaggi immessi al consumo e ai rifiuti di imballaggio mediante il coinvolgimento e l'impegno coordinato del CONAI, dell'Osservatorio Provinciale sui rifiuti, di ARPA, dell'Autorità Regionale per la Vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani;
4. favorire la diffusione della informazione e della sensibilizzazione degli utenti (cittadini/consumatori) finalizzata ad orientare scelte consapevoli in materia ambientale attraverso opportune azioni di coinvolgimento.

L'approccio proposto prende infatti spunto dai più recenti indirizzi di politica pubblica ambientale proposti dall'Unione europea nel Sesto Programma d'Azione per l'ambiente (Integrated Product Policy-IPP), all'interno del quale si evidenzia che solo attraverso l'integrazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori socio-economici che intervengono nella gestione degli aspetti ambientali legati ad un prodotto, servizio o attività vi è una reale possibilità di riduzione e prevenzione degli impatti ambientali.

La Politica Integrata di Prodotto (IPP) ha dunque, come obiettivo principale l'integrazione degli strumenti con cui vengono attuate le diverse politiche ambientali, per consentire la riduzione degli impatti legati al ciclo di vita del prodotto.

Altro aspetto cardine intorno a cui ruota la Politica Integrata di Prodotto è la "corresponsabilizzazione" volta a potenziare e valorizzare il ruolo di tutti gli attori che intervengono nella gestione del prodotto. Devono quindi essere considerati anche tutti quegli attori (associazioni di categoria, associazioni di consumatori, mass media, smaltitori, operatori finanziari, ecc) le cui attività specifiche sono fondamentali per il miglioramento delle prestazioni ambientali.

L'imballaggio sia esso primario, secondario o terziario, prima di essere considerato rifiuto è innanzitutto un prodotto e come tale può e deve essere trattato in una moderna ed avanzata "politica integrata di prodotto" (IPP).

Nel caso specifico degli imballaggi, in ogni fase del loro ciclo di vita, una pluralità di attori, con prevalenza di alcune categorie, devono essere "attivati" dal "regolatore pubblico" con ogni mezzo e strumento, primi fra tutti gli strumenti volontari per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Nei seguenti schemi vengono individuate alcune tra le differenti azioni da attivare da parte di ciascun attore per ogni fase del ciclo di vita, in riferimento ai singoli obiettivi. In tali schemi si utilizzano le seguenti definizioni:

Fase di produzione

- produzione di materia prima per imballaggio (carta, polimeri plastici, ecc.);
- produzione di semilavorati (fogli di cartone, bobine di polietilene, assi di legno per pallet, ecc.);
- assemblaggio (bottiglie, lattine, pallet, scatole, ecc.);
- eventuale finitura (verniciatura, lucidatura, ecc.).

Fase di distribuzione

- trasporto della merce imballata al punto vendita o presso commercianti intermedi;
- stoccaggio ed immagazzinamento;
- distribuzione sullo scaffale o sul banco di vendita.

Fase di utilizzo

- l'imballaggio (primario, secondario o terziario) posto intorno al prodotto lo accompagna nella fase di distribuzione al punto vendita oppure fino al consumatore finale (prima di divenire rifiuto).

Fase di dismissione

- l'imballaggio termina la sua funzione. Se è riutilizzabile sarà avviato verso una nuova fase di riempimento, se, viceversa non è più riutilizzabile sarà dismesso trasformandosi in rifiuto.

OBIETTIVI	AZIONI NELLE FASI CICLO DI VITA				ATTORI
	Produzione	Distribuzione (trasporto, immagazzinamento, vendita)	Uso e consumo	Dismissione	
1. prevenzione e riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	Life cycle design ISO14001 EMAS			Riutilizzo e recupero degli imballaggi	Produttori e designers
	Pressioni sui produttori e/o fornitori	Utilizzo di imballaggi multifunzione	Accordi con imprese produttrici		Aziende utilizzatrici di imballaggi
	Pressioni sui produttori e/o fornitori	Utilizzo di imballaggi multifunzione Azioni di reverse logistics	Promozione della sensibilità ambientale verso i consumatori	Accordi con imprese produttrici	Grande Distribuzione Organizzata
			Promozione della sensibilità ambientale	Accordi con imprese produttrici	Associazioni dei consumatori
			Utilizzo alternativo di servizi	Utilizzo alternativo di servizi	Consumatori
			Sceita di prodotti con imballi ecocompati-bili		
	Selezione di investimenti in base a criteri di efficienza ambientale				Istituzioni finanziarie

OBIETTIVI	AZIONI NELLE FASI CICLO DI VITA				ATTORI
	Produzione	Distribuzione (trasporto, immagazzinamento o vendita)	Uso e consumo	Dismissione	
2. incentivare il recupero ed il riutilizzo anche al fine di ottimizzare l'uso energetico delle risorse;	Utilizzo di materie seconde				Produttori e designers
			Promozione della sensibilità ambientale verso i consumatori Promozione di servizi alternativi	Punti di raccolta (stazioni ecologiche)	Aziende utilizzatrici di imballaggi /Grande Distribuzione Organizzata
			Azioni di reverse logistics		Consumatori
			Utilizzo alternativo di servizi e/o prodotti	Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative Valorizzazione opportunità di recupero energetico	Recuperatori

OBIETTIVI	AZIONI NELLE FASI CICLO DI VITA				ATTORI
	Produzione	Distribuzione (trasporto, immagazzinamento o vendita)	Uso e consumo	Dismissione	
3.miglioramento del quadro conoscitivo su base regionale e provinciale relativo agli imballaggi immessi al consumo e ai rifiuti di imballaggio	Dati quali-quantativi di produzione imballi			Dati di recupero, e smaltimento	CONAI/ Consorzi di Filiera Comuni
			Sistematizzazione ed analisi dati di riutilizzo	Sistematizzazione ed analisi dati di recupero e smaltimento	ARPA Province Regione

OBIETTIVI	AZIONI NELLE FASI CICLO DI VITA				ATTORI
	Produzione	Distribuzione (trasporto, immagazzinamento o vendita)	Uso e consumo	Dismissione	
4. favorire la diffusione della informazione e della sensibilizzazione degli utenti (cittadini)	Promuovere progetti di certificazione ambientale di prodotto (ECOLABEL) di processo (EMAS – ISO14001)				Regioni ed Enti locali Associazioni sindacali (confindustria, ecc) Camere di Commercio
			Azioni di informazione sul recupero/riutilizzo		Grande Distribuzione Organizzata CONAI e Consorzi di filiera
			Campagne di sensibilizzazione	Campagne di sensibilizzazione	
					Regioni ed enti locali
			Green Procurement Processi di Agenda 21		
					Regioni ed enti locali
				Azioni di formazione sulle modalità di raccolta differenziata	

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di interventi:

Interventi specifici di prevenzione nella fase di produzione sono individuati in:

- riduzione del peso e/o minimizzazione dei volumi (Life Cycle design, Design For Disassembly, Design For Energy Efficiency);
 - utilizzo di materiali facilmente riciclabili (Design For Recycle);
 - utilizzo di materiali riciclati (Design For Manufacture);
 - produzione di imballaggi riutilizzabili (Design For Use) progettare un sistema di imballo riutilizzabile, vale a dire progettare un sistema di imballo resistente pensando al possibile riutilizzo per gli usi successivi;
 - eliminazione dell'overpackaging;
 - minimizzazione del packaging (la progettazione del packaging avviene studiando le varie combinazioni di impilaggio, accostamento e sovrapposizione dei prodotti da trasportare ottimizzando lo spazio disponibile);
 - immissione di imballaggi multifunzione (trasporto ed esposizione).
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di distribuzione sono individuati in:
- utilizzo gratuito di scatole e scatoloni di imballaggi secondari da parte del consumatore per trasportare la spesa a casa, invece di utilizzare shopping-bags;
 - sistemi di distribuzione/vendita di prodotti alla spina che permettono di ridurre la produzione di rifiuti di imballo sia di tipo primario, secondario e terziario;
 - promozione di contenitori a rendere;
 - campagne informative comunicando la presenza di prodotti ecologici nei punti vendita, etichette informative circa il miglior uso o recupero, sensibilizzazione sul posto;

- applicazione di metodologie di reverse logistics, vale a dire evitare il flusso unidirezionale delle merci. Le consegne delle merci ai centri di smistamento ed ai punti vendita dovranno prevedere oltre lo scarico della merce anche il carico di materiali da recuperare, grazie anche alla disponibilità di aree riservate all'immagazzinamento degli imballaggi. Nel caso degli imballaggi queste soluzioni possono andare dall'organizzazione comune di sistemi di raccolta dei materiali di imballo, all'individuazione di contenitori e supporti standardizzati e riutilizzabili, alla definizione di procedure per l'interscambio ed il recupero degli stessi.
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di consumo sono individuati in:
- raccolta domiciliare presso utenze non domestiche tramite il ritiro, con passaggi a scadenza prestabilite e dotati di mezzi idonei;
- attivazione presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di aree attrezzate per il disimballaggio e compattamento dei rifiuti da imballaggio per gli utenti che decidono di "portare a casa" prodotti più leggeri.
- Interventi specifici di ottimizzazione nella fase di dismissione (da intendersi non vincolanti, laddove non siano previste specifiche normative) sono individuati in:
 - creazione di appositi luoghi di conferimento "isole ecologiche" presso la GDO;
 - inserimento nelle aree parcheggio della GDO di cassonetti per la raccolta differenziata.

La GDO ricopre un ruolo centrale in fatto di prevenzione e riduzione degli imballaggi.

La GDO utilizzatrice di elevate quantità di imballaggi primari, secondari e terziari costituisce, insieme al soggetto pubblico, l'attore principale che nella filiera "dalla culla alla tomba" del prodotto imballaggio, può condizionare pesantemente comportamenti "environmental friendly" .

CRITERI ED INDIRIZZI REGIONALI PER LA RACCOLTA, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 209/99 E DELLA DIRETTIVA 96/59/CE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La prima regolamentazione organica sull'uso e sulla dismissione dei PCB risale al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 216 " Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della Direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 " (S.O.G.U. 20 giugno 1988, n. 143).

La normativa europea si prefiggeva lo scopo di eliminare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di PCB (policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili) e degli impianti, apparecchi e fluidi in cui tali sostanze sono contenute.

Al fine di attuare una efficace azione di prevenzione e di tutela della salute, il DPR n. 216/88 ha previsto alcuni strumenti operativi quali:

- il censimento degli apparecchi, impianti e fluidi;
- il registro dei dati relativi agli stessi;
- specifiche modalità di etichettatura degli apparecchi e degli impianti finalizzati ad agevolare l'uso in sicurezza, lo smaltimento e la relativa attività di controllo.

Più recentemente, anche in coerenza con gli obiettivi della già richiamata direttiva CEE 85/467 e con la conseguente progressiva eliminazione dei PCB e PCT dal mercato, è stata emanata la Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento di queste sostanze, con lo scopo di riavvicinare le legislazioni degli stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione e/o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.

La Direttiva 96/59/CE è stata recepita nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT", a cui sono seguite ulteriori disposizioni tecniche emanate con il D.M. 11 ottobre 2001 "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della loro decontaminazione e dello smaltimento".

Il D.Lgs. n. 209/99 sviluppa un articolato impianto normativo e procedurale che comprende fra l'altro:

- una nomenclatura di riferimento che introduce le seguenti definizioni:

"PCB":

1. i policlorodifenili;
2. i policlorotrifenili;
3. il monometiltetraclorodifenilmetano; il monometildi-clorodifenil-metano, il monometildibromodifenilmetano;
4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

"apparecchi contenenti PCB": qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

"PCB usati": qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

"detentore": la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

"decontaminazione": l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

"smaltimento": le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per

apparecchi contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97;

- alcuni importanti strumenti operativi ed adempimenti quali:
 - a. Inventario

L'inventario è costituito dalle comunicazioni a cui sono obbligati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99, i detentori di apparecchi contenenti PCB di volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito. Tali comunicazioni vanno inviate alle Sezioni Regionali del Catasto dei rifiuti con cadenza biennale. Il D.M. 11 ottobre 2001 stabilisce le modalità con cui tale comunicazione deve essere effettuata. La successiva data di scadenza per la presentazione della prima comunicazione era inizialmente fissata per il 31 dicembre 1999, procrastinata poi al 31 dicembre 2000 con D.L. n. 500 del 30 dicembre 1999, convertito con L. n. 33 del 25 febbraio 2000.

La successiva data di scadenza per la presentazione di tali comunicazioni è stata fissata per il 31 dicembre 2002 ed in seguito con cadenza biennale.

- b. Obbligo di decontaminazione e smaltimento

I PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi del predetto articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con concentrazione di PCB compresa fra 500 e 50 ppm devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non vengano decontaminati entro il 2005 o il 2010.

I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 209/99 solo se sono in buon stato funzionale, senza perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme o alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica indicate dal D.M. 11.10.2001. Tali detentori devono effettuare apposita comunicazione (resa ai sensi dell'art. 21 della L. 241/90) sul rispetto di tali condizioni operative alla Provincia territorialmente competente. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso (500 ppm) di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

- a. la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso (50 ppm);
- b. il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;
- c. la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

La decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB deve essere effettuata rispettando solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).

- c. Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle Province altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'APAT in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

- d. Programmi

Le Province devono adottare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma (bozza di Piano di cui alla Direttiva 96/59/CE) per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³. Tali programmi indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva 96/59/CE e del D.Lgs. n. 209/99 e costituiscono parte integrante dei PPGR.

2. COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi contenuti e dei PCB usati è costituita dalla conoscenza dei dati relativi a:

- numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi quantitativi di PCB e PCT;
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a decontaminazione o smaltimento ("domanda");
- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 ("offerta").

Per ragioni di semplicità, ai fini del presente documento ogni riferimento ai PCB è da intendersi esteso anche ai PCT.

Apparecchiature in uso o in detenzione contenenti PCB

La principale fonte informativa relativa al numero di apparecchi contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione è costituita dall'inventario di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.209/99.

I dati da utilizzare sono quelli relativi alle comunicazioni pervenute alla Sezione Regionale del Catasto rifiuti, con sede presso ARPA Emilia-Romagna.

I dati dell'inventario vanno sintetizzati elaborando opportune tabelle riassuntive.

Per la ricostruzione del quadro conoscitivo si deve tenere conto anche delle comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo che rispettano le condizioni definite dal D.M. 11.10.2001. Per evitare duplicazioni di dati non devono essere conteggiate le comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo già registrati nell'inventario e le comunicazioni delle Ferrovie italiane relative alle apparecchiature utilizzate sul materiale viaggiante in quanto tali comunicazioni vengono inviate a tutte le sezioni regionali del catasto.

L'inventario e le comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo costituiscono un'utile base informativa per valutare il numero e la quantità di apparecchi da dismettere e i PCB usati da smaltire; tale base fornisce un'informazione di tipo qualitativo sull'entità del problema ma non consente di valutare i tempi di decontaminazione e/o di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori stessi. Per poter definire la reale "domanda" di decontaminazione e smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio provinciale ai fini del bilancio, è quindi necessario avvalersi anche dei dati contenuti nelle dichiarazioni MUD.

I dati MUD di produzione

Le dichiarazioni MUD costituiscono la fonte informativa principale sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che annualmente vengono dismessi e ai PCB usati; esse contengono dati quantitativi correlati al sistema di codifica dei rifiuti di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 22/97(codice CER). A tale riguardo è opportuno considerare che fino al 31.12.2001 i rifiuti contenenti PCB venivano classificati utilizzando i seguenti tre codici CER:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT"
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT"
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".

Tali rifiuti erano classificati come rifiuti pericolosi.

Ai sensi di quanto previsto dalla Decisione della Commissione CE del 16.01.2001 e successive modifiche e integrazioni che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE, a partire dal 1 gennaio 2002 è stata introdotta una nuova codifica dei rifiuti (nuovo Codice Europeo Rifiuti) ed i nuovi codici dei rifiuti contenenti PCB sono i seguenti:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB"
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB"
- 160109 "Componenti contenenti PCB"
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB"
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209"

- 170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

Tali rifiuti sono classificati come pericolosi.

Pertanto è opportuno fare esplicito riferimento ai codici CER vigenti rispetto al periodo temporale di riferimento.

Ai fini dei programmi di cui al D.Lgs. 209/99, per delineare uno scenario di prospettiva sulla produzione di tali rifiuti, devono essere prese come base di riferimento per i codici CER sopracitati le dichiarazioni MUD relative all'ultimo anno disponibile.

Flussi interprovinciali e transfrontalieri

Oltre ai dati di produzione provinciale è opportuno analizzare nel dettaglio anche i flussi tra Province diverse (anche appartenenti ad altre Regioni) ed i trasporti transfrontalieri riguardanti i codici CER citati in precedenza, poiché i rifiuti derivanti da tali attività possono incidere sul bilancio domanda/offerta di smaltimento.

Il sistema impiantistico esistente

La problematica dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una tipologia di rifiuti la cui produzione è essenzialmente collegata alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione che è destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze è stata vietata già con il DPR n. 216/88.

Per quanto concerne i dati relativi agli impianti esistenti la fonte informativa è costituita dalle autorizzazioni rilasciate per effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97.

Da ricordare inoltre il fatto che un impianto, anche se autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, non necessariamente svolge tale attività per tutte le tipologie di rifiuti previsti ed impegnando tutte le potenzialità autorizzate. Per questo motivo risulta necessario fare riferimento ai dati relativi allo smaltimento contenuti nelle dichiarazioni MUD.

I dati MUD di smaltimento

Anche per i dati relativi ai quantitativi di rifiuti che risultano effettivamente avviati alle diverse operazioni di smaltimento, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, valgono le considerazioni sviluppate al precedente punto 2.2.

3. AZIONI DI PIANIFICAZIONE

In un contesto pianificatorio e programmatico si deve necessariamente tenere conto che le previsioni nella materia in esame riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione "a mercato".

In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di natura economica, occorre valutare la possibilità di attivare una strumentazione di tipo volontario quale quella costituita dagli accordi e dai contratti di programma. E' pertanto opportuna la attivazione di iniziative su scala provinciale per stipulare accordi con i detentori degli apparecchi da dismettere e/o decontaminare, ed in particolare con le aziende che ne detengono le maggiori quantità, quali ad esempio le aziende che gestiscono il trasporto ferroviario e l'ENEL, al fine di concertare un programma che garantisca il rispetto degli obiettivi e delle tempistiche previste dal D.Lgs. n. 209/99.

Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti

Ai fini della definizione del programma, il primo obiettivo da conseguire riguarda il miglioramento della qualità dei dati, da attuare mediante l'impegno coordinato di:

- Arpa, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge n. 93/2001, in qualità di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei rifiuti;
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD e del loro trasferimento alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti.

Anche per quanto riguarda la decontaminazione si indica la necessità di mettere in campo, un impegno per aumentare il livello di conoscenza complessiva su tali attività.

In tale contesto si ritiene utile precisare che l'operazione di decontaminazione di cui al D.Lgs. n. 209/1999 ovvero "l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB" non possa essere sempre ricondotta alla fattispecie D9 "trattamento chimico fisico" di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 22/1997. Infatti dal punto di vista tecnico sono individuabili le seguenti due tipologie di decontaminazione:

1. decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi mediante sostituzione del fluido contenente PCB (in tal caso si configura un'autorizzazione ad hoc per svolgere tali operazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 209/99 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97);
2. decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni i fluidi contaminati da PCB mediante dealogenazione (in tal caso si configura un'autorizzazione per operazioni D9 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97).

Sulla base dei dati relativi alla decontaminazione ed alla gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi e PCB in essi contenuti, deve essere valutata, secondo l'approccio domanda/offerta di smaltimento, la consistenza ed efficienza dell'esistente sistema provinciale ed individuate le azioni necessarie per attuare gli obiettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 209/99.

L'efficacia delle azioni proposte dal programma va verificata, nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del D.Lgs. 209/99.

Bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario

Ai fini della definizione della bozza di Piano, il primo obiettivo da conseguire riguarda la costituzione di una base informativa sugli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, anche in questo caso da attuare mediante l'impegno coordinato di:

- Arpa, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge n. 93/2001, in qualità di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei rifiuti;
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD e del loro trasferimento alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti.

Sulla base di un bilancio domanda/offerta di smaltimento, deve essere sviluppato un sistema articolato per conseguire un'efficace gestione anche avvalendosi, eventualmente, di strutture di conferimento a gestione pubblica. Tale sistema deve comunque essere finalizzato a conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 209/99.

L'efficacia delle azioni proposte dal piano va verificata, nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del D.Lgs. 209/99.